

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta, oltre che dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), anche dall'imposta municipale propria (IMU);
- l'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha stabilito che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- la disciplina dell'IMU è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi – da ultimo, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – che ne hanno mutato alcuni elementi significativi di cui è necessario tener conto;

RICHIAMATO l'art.1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, eccezione fatta per le tariffe riguardanti il tributo comunale sui rifiuti (TARI);

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente n. 63 del 30 aprile 2016 con la quale sono state approvate le aliquote e le relative detrazioni IMU per l'anno 2016, che di seguito si riassumono:

Tipologia imponibile	Aliquota
Unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e relative pertinenze ammesse dalla legge.	0,4%
Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. da A1 ad A9) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani residenti in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	0,76 %
Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica, con contratto a canone concordato registrato, alle condizioni stabilite dagli Accordi locali in vigore, ai sensi della Legge 431/1998 art. 2, comma 3; Unità immobiliari ad uso abitativo (cat. catastale. da A1 ad A9) concesse in locazione, con contratto libero ma con canone di locazione rientrante nei "valori di riferimento minimi e massimi, stabiliti dagli Accordi locali in vigore, ai sensi della Legge 431/1998 e della normativa ivi richiamata.	0,76%
Unità immobiliari C1 (negozi) concesse in locazione o di proprietà ed utilizzate come bene strumentale per l'attività d'impresa.	0,76%
Unità immobiliari C1 (negozi e botteghe), ubicate all' interno del DUC del Comune di	0,46%

Pioltello concesse in locazione a canoni calmierati o sfitti.	
Altri fabbricati	1,06%
Aree edificabili	1,06%
Terreni agricoli	1,06%

Importo di Euro 200,00 a titolo di detrazione d'imposta per l'abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale assoggettate all'imposta;

Ritenuto di confermare per l'anno 2017, in base a quanto disposto dal vigente Regolamento per la disciplina dell'IMU, i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio comunale stabiliti con atto della G.C. n.87 del 27/04/2009;

Considerato che l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il predetto termine, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto legge 244/2016, pubblicato nella G.U. del 30 dicembre 2016 n. 304; all'art.11 comma 5, proroga al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Visti:

- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;
- l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- Il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- Il vigente Regolamento comunale per la disciplina della IUC;

Dato atto che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2017 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

Dato atto che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati:

- Il parere favorevole del dirigente del settore _____ in data _____, in merito alla regolarità tecnica.
- Il parere favorevole del dirigente del settore programmazione e controllo finanziario patrimoniale in data _____, in merito alla regolarità contabile.
- Il parere favorevole del Segretario generale in data _____

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di confermare per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria, vigenti nell'anno 2016 convalidando quanto proposto con deliberazione del Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione dell' Ente n. 63 del 30 aprile 2016:

Tipologia imponibile	Aliquota
Unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e relative pertinenze ammesse dalla legge.	0,4%
Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. da A1 ad A9) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani residenti in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	0,76 %
Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica, con contratto a canone concordato registrato, alle condizioni stabilite dagli Accordi locali in vigore, ai sensi della Legge 431/1998 art. 2, comma 3; Unità immobiliari ad uso abitativo (cat. catastale. da A1 ad A9) concesse in locazione, con contratto libero ma con canone di locazione rientrante nei "valori di riferimento minimi e massimi, stabiliti dagli Accordi locali in vigore, ai sensi della Legge 431/1998 e della normativa ivi richiamata.	0,76%
Unità immobiliari C1 (negozi) concesse in locazione o di proprietà ed utilizzate come bene strumentale per l'attività d'impresa.	0,76%
Unità immobiliari C1 (negozi e botteghe), ubicate all' interno del DUC del Comune di Pioltello concesse in locazione a canoni calmierati o sfitti.	0,46%
Altri fabbricati	1,06%
Aree edificabili	1,06%

Terreni agricoli	1,06%
------------------	-------

2. di confermare l'importo di Euro 200,00 a titolo di detrazione d'imposta per l'abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale assoggettate all'imposta;
3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1/1/2017;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell' imposta IMU si rimanda al vigente Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante l'imposta municipale propria IMU;
5. di dare atto che in mancanza della deliberazione di Giunta Comunale della determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili presenti nel territorio comunale di Pioltello, si intendono confermati i valori stabiliti con deliberazione di G.C. n.87 del 27/04/2009;
6. di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia;
7. di trasmettere, a norma dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli, contrari, astenuti su presenti e votanti espressi in modo palese,

DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000.